
Documenti banca dati Delibere del Consiglio

Numero oggetto: 2409
Codice tipologia: PR
Tipologia: Proposta
Progressivo delibera di Consiglio: n. 327
Data delibera Consiglio: 2002/02/12
N. delibera di U.P: 0
Data delibera di U.P: 0
N. delibera di Giunta: 2902
Data delibera di giunta: 20011217
Modificata?: SI
Invio alla CCARER: NO
Legislatura: VII

**** Oggetto ****

Progr. n. 327

Oggetto n. 2409: Specificazione dei requisiti per accedere all'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001. (Proposta della Giunta regionale in data 17 dicembre 2001, n. 2902)

**** Testo ****

Prot. n. 1574

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione progr. n. 2902, in data 17 dicembre 2001, con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per la specificazione dei requisiti per accedere all'ERP di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001;

Preso atto:

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione consiliare Territorio Ambiente Trasporti, in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 617 del 18 gennaio 2002,
- e, inoltre, dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della discussione di Consiglio;

Visti:

- la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo;
- in particolare l'articolo 4, comma 3, lett. b) e l'articolo 15, rubricati rispettivamente, Funzioni della Regione e Utenti;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m., recante Definizioni dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Premesso che:

- secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 4 della L.R. sopra citata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, la Regione definisce con delibera del Consiglio regionale i requisiti del nucleo avente diritto, per conseguire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la permanenza negli stessi;
- che l'art. 15 suddetto delinea genericamente i requisiti del nucleo avente diritto, attinenti ai seguenti fatti o qualità:
 - a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata,

prevista dalla legislazione vigente;

b) la residenza o la sede dell'attività lavorativa;

c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;

d) l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;

e) il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche;

Considerato che occorre specificare dettagliatamente i fatti o le qualità di cui alle lettere precedenti in relazione all'accesso e alla permanenza negli alloggi di e.r.p.;

Ritenuto che:

- per quanto riguarda la lett. a),

Può richiedere l'assegnazione:

a.1) il cittadino italiano;

a.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

a.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma sesto dell'art. 40 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante che sia iscritto nelle liste di collocamento o che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

- per quanto riguarda la lett. b),

E' richiesto ad almeno un componente il nucleo avente diritto uno dei seguenti requisiti:

b.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune a cui si presenta la domanda ovvero nel Comune o nei Comuni cui si riferisce il bando di concorso;

b.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o a cui si riferisce il bando di concorso;

b.3) attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

b.4) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi negli ambiti di cui ai punti precedenti;

b.5) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

- per quanto riguarda la lettera c),

c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati nell'ambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta la domanda ovvero al Comune o ai Comuni cui si riferisce il bando di concorso, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune nel quale si presenta la domanda ovvero del Comune o dei Comuni cui si riferisce il bando, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;

c.2) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi altra località al di fuori dell'ambito provinciale di cui sopra, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3.5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune nel quale si presenta la domanda, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;

c.3) è ammesso il diritto pro quota su un immobile, il quale comunque, se trattasi di alloggio, non dia luogo alla disponibilità del medesimo, purché esso non sia superiore al 50% e fatta comunque salva la rendita catastale di cui alle lett. c.1) e c.2);

c.4) qualora il diritto pro quota sia relativo a più immobili, fermo restando la condizione della non disponibilità di cui al punto c.3), esso complessivamente non deve superare la rendita catastale di cui alle lett. c.1) e c.2). In caso di immobili ubicati in province diverse, prevale il criterio di cui alla lett. c.2);

c.5) nei casi di cui alle lett. c.1) e c.2), la rendita catastale

complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

- per quanto concerne la lettera d),

d.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di e.r.p. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di e.r.p.;

d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

- per quanto riguarda la lett. e),

il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

e.1) valore I.S.E.

Non deve superare Euro 30.000 (₣. 58.088.100).

Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000 (₣. 67.769.450), al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di Euro 15.493,71 (₣. 30.000.000);

e.2) valore I.S.E.E.

Non deve superare Euro 15.000 (₣. 29.044.050).

e.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

e.2.2) Per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni e.2.1 ed e.2.2 non sono tra loro cumulabili.

Ritenuto inoltre che i requisiti per accedere all'e.r.p. di cui alle lett. a) b) c) d) e), sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti nucleo originario.

Considerato che la Giunta regionale ha assunto il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie locali in data 10/12/2001;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

1. di approvare come in premessa la specificazione dei requisiti per l'accesso all'e.r.p. individuati dall'art. 15, comma 1°, della L.R. 24/2001, da riferirsi al nucleo avente diritto risultante dall'istanza;

2. di rinviare ad un successivo provvedimento regionale la decorrenza dell'utilizzo del limite di reddito, come determinato al punto e) della presente deliberazione, per tutti gli altri effetti previsti dalla L.R. 24/2001 ed in particolare al fine della decadenza e della determinazione dei canoni, nonché la specificazione dei requisiti per la permanenza.

* * * *